

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ  
ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**80.**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2003**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAOLO RUSSO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Russo Paolo, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, Luciano Tarditi:</b>	
Russo Paolo, <i>Presidente</i> .....	3, 7, 9, 10
Tarditi Luciano, <i>Sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Asti</i> .	3, 7, 9, 10
<b>Audizione di Gabriele Marra, professore as- sociato di diritto penale dell'università di Urbino:</b>	
Russo Paolo, <i>Presidente</i> .....	10, 18
Marra Gabriele, <i>Professore associato di diritto penale dell'università di Urbino</i> .....	10

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PAOLO RUSSO

**La seduta comincia alle 14.10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, Luciano Tarditi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, Luciano Tarditi.

La Commissione sta svolgendo una specifica indagine volta ad approfondire la vicenda dell'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, cui potrebbero essere connessi profili di competenza della Commissione medesima che riguarderebbero l'acquisizione di informazioni relative a presunti traffici illeciti di rifiuti radioattivi con la Somalia.

Ricordo che la Commissione ha già ascoltato su tale materia i giornalisti di *Famiglia Cristiana* Alberto Chiara, Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari, i coniugi Alpi, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dottor

franco Ionta, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila, dottor Giuseppe Pititto.

Nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità manifestata, do subito la parola al dottor Luciano Tarditi, riservando eventuali domande dei colleghi della Commissione al termine del suo intervento.

LUCIANO TARDITI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti*. Ricevendo la convocazione in cui veniva fatto riferimento all'oggetto dell'audizione odierna, ho visto che veniva focalizzata l'attenzione sulle vicende connesse all'omicidio Alpi, che in qualche modo possono avere avuto attinenza con le indagini che l'ufficio al quale appartengo conduceva fin dal 1997.

In ordine a ciò, devo rappresentare che la conoscenza di questi fatti fu certamente acquisita nel prosieguo dell'indagine ed ovviamente di striscio rispetto al corpo delle investigazioni che la polizia giudiziaria della procura di Asti ed il Corpo forestale dello Stato, nucleo operativo di Brescia, svolgeva in quel periodo. La nostra attenzione era mirata puramente e semplicemente ad individuare vicende di traffico di rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi diretti verso la Somalia. Il radicamento del procedimento penale ad Asti si giustificava perché un imprenditore lombardo, che era stato esplicitamente contattato ai fini dell'esportazione di rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi in Somalia da tale professor Ezio Scaglione di Alessandria, si mise in contatto con il Corpo forestale dello Stato e segnalò questa problematica. Il fatto di cui veniva a conoscenza derivava dall'informazione che aveva avuto da un imprenditore veneto che aveva ricevuto dallo Scaglione analoga offerta. L'opera-

tore veneto aveva avviato trattative di cui poi nel corso dell'indagine trovammo riscontri, anche ascoltandolo, ed egli confermò pienamente questa presa di contatto. Confermò di aver contattato l'operatore economico lombardo il quale si mise in contatto con il Corpo forestale dello Stato perché evidentemente sentì puzza di imbroglio e di traffici non consentiti.

Per mettere bene a fuoco una problematica che avevamo già intravisto sotto il profilo nazionale nel corso di una precedente indagine che ci aveva fatto scoprire la vicenda della discarica di Pitelli a la Spezia (in quella zona avevamo individuato un'area sensibile per quanto riguarda la presenza di un porto utilizzato a molti fini, compresa l'esportazione di rifiuti e di materiali pericolosi all'estero) pensammo di verificare che cosa di serio potesse emergere nel corso dell'indagine relativa al fatto segnalato dall'imprenditore.

Con il mio consenso, la polizia giudiziaria suggerì a questo operatore di consigliare al suo interlocutore, che era ansioso di attivare una serie di contatti economici, un operatore astigiano di nostra fiducia, in modo da poter seguire fin dalle prime fasi questo approccio e valutare poi i profili di accertamento del fatto, ben consapevoli che un'indagine come questa — che prevede proiezioni all'estero e segnatamente in paesi difficili o addirittura quasi inesistenti giuridicamente — può avere una buona probabilità di successo solo se si stronca il traffico in partenza o nelle acque territoriali o comunque prima che abbia raggiunto il sito finale di smaltimento e destinazione, a maggior ragione se quest'ultimo è la Somalia. Ottenute le autorizzazioni di rito ai fini delle intercettazioni — rispetto alle quali comunque c'era il consenso di uno dei parlatori, cioè l'imprenditore astigiano che ci aiutava e che noi utilizzavamo esclusivamente nella funzione di apripista (dal momento che non intendeva assolutamente, né mai sarebbe stato autorizzato, avviare alcun traffico) verificammo l'assunto che ci proveniva da varie fonti circa

la serietà della rete che si era radicata e che si esternava nelle sue offerte commerciali con le attività dello Scaglione.

Da queste intercettazioni ambientali e telefoniche emerse che Scaglione appariva in contratto strettissimo con tale Giancarlo Marocchino, operatore tutt'altro che in Somalia. Cominciarono le intercettazioni sulle utenze di Scaglione e ciò ha consentito di delineare la rete che questo signore aveva instaurato. Iniziarono i primi contatti con Marocchino, i quali dopo poco tempo di ascolto, verso l'agosto del 1997, si concretizzavano con telefonate estremamente esplicite in cui Marocchino invitava Scaglione, con il tono di chi ha compiuto innumerevoli operazioni simili, come risulta *per tabulas*, a spedire in tutta fretta, nelle more di operazioni più consistenti, due o tre mila fusti da sistemare in qualche sito, contemporaneamente confortandolo sul fatto che erano in fase di avanzata autorizzazione le concessioni che il capo clan che controllava la zona, Ali Mahdi, stava accordando proprio per una discarica di tipo C per i materiali più pericolosi in un'area che poi venne individuata nella zona di El Bahraf. Egli assicurava poi a Scaglione che la procedura era in fase molto avanzata, inviando addirittura l'originale per il tramite di un mercante di armi, un certo Giorgi, che finirà poi coinvolto anche nell'indagine *check to check* di Torre Annunziata.

Nelle altre telefonate Marocchino e Scaglione concordavano sul fatto che la costruzione di questo centro dovesse essere giustificata con la « bufala » della costruzione di un inceneritore per rifiuti urbani e quant'altro e che questa doveva essere una scusa ufficiale per tacitare i capi clan locali eventualmente contrari all'operazione. Marocchino ricordava a se stesso e al suo compare Scaglione che l'unico problema era quello di assicurare in fretta consistenti arrivi di materiale pericoloso e che una gran parte del costo era dovuto a quanto spettava ad Ali Mahdi, che doveva rifarsi delle rilevanti spese sostenute nella guerra civile.

Tutto ciò ci convinceva della gravità della cosa e della serietà della pista che si

stava percorrendo. Nel corso delle conversazioni tenute da Scaglione ad Asti con l'imprenditore, di cui noi eravamo a conoscenza in tempo reale, era altresì emerso che lo stesso Scaglione, per spiegare al suo interlocutore le modalità con cui si sarebbe svolto il traffico, faceva il nome di uno spedizioniere di Livorno, tale Nesi, il quale — a dire dello Scaglione — gli era stato caldamente consigliato da Giancarlo Marocchino. In effetti, dallo sviluppo delle indagini emergerà che Nesi aveva una serie di strettissime relazioni con la Somalia, al punto da essere intimo di Faddum Aidid, figlia del generale Mohammed Aidid, che aiutava in vari modi, e della cui esistenza venimmo a conoscenza perché questa donna utilizzava un cellulare del Nesi. Quando risalimmo dalle intercettazioni su Scaglione a quelle di coloro che si rapportavano con lui ed arrivammo a Nesi, ci accorgemmo che uno dei cellulari di quest'ultimo era utilizzato dalla stessa Aidid, che solo in seguito sapemmo essere oggetto di attenzione della questura di Milano perché rappresentante commerciale della Somalia già ai tempi di Barre e che poi fu legittimata ad operare in Italia nell'ambito dell'attività del clan Aidid, il quale assumeva, al pari del clan di Ali Mahdi, di essere legittimo rappresentante del disfatto Stato somalo.

L'aspetto importante emerso in relazione alla vicenda di Ilaria Alpi matura nel corso delle intercettazioni telefoniche tra agosto 1997 e febbraio 1998. Questo ci ha consentito di vedere da un osservatorio privilegiato, quello di Giancarlo Marocchino, che cosa accadeva in Somalia in quel periodo. Tutto ciò grazie ad una serie di contatti più che quotidiani che per una miriade di affari, della più svariata natura, Marocchino svolgeva a Mogadiscio con numerosi altri soci italiani, che andavano al di là dei rapporti con lo Scaglione per i rifiuti o con Nesi per i trasporti connessi. Essi investivano una serie di faccendieri per profili, a mio avviso inquietanti, inerenti ad un gigantesco traffico di titoli atipici, già comparsi in numerose altre indagini iniziate in tutta Italia, sia di *german gold bond*, titoli

del debito pubblico emessi dalla Repubblica di Weimar e pacificamente considerati *default* perché non pagabili, sia per un gigantesco traffico di dinari kuwaitiani razziati dalle truppe irachene durante l'invasione del Kuwait nell'agosto 1990. In quell'occasione vennero sottratte vagonate di dinari che rimasero in un regime di corso incerto fino alla vittoriosa riconquista dello stesso Kuwait. Con provvedimento presidenziale, nella primavera del 1991, furono messi totalmente fuori corso, per cui il loro valore poteva essere semplicemente numismatico. Invece, dalle intercettazioni ci accorgeremo che esisteva un giro gigantesco di questi soldi, il cui valore nominale era circa 3 mila delle vecchie lire per un dinaro.

La sorpresa fu che questa partita di soldi, pacificamente fuori corso e di nessun valore, nelle conversazioni veniva trattata — con piena consapevolezza da parte dei soggetti interlocutori del fatto che fossero fuori legge e che avrebbero potuto portare dei guai — come una merce di scambio con percentuali analoghe a quelle seguite in caso di transazioni tra moneta buona e moneta cattiva. Inoltre c'era un mercato a Londra di *old kuwaitian dinars*, con relative quotazioni, facilmente accessibile su Internet. Evidentemente non si trattava di una transazione fra dementi ma tra soggetti che pensavano di poter fare qualcosa di queste banconote.

La sorpresa aumentò vieppiù quando il soggetto con cui Giancarlo Marocchino trattava — tale Roghi di Pistoia — si rivelò essere in contatto molto stretto con il direttore dell'agenzia della BNL presso il Senato della Repubblica. Questo fatto ci apparve veramente significativo: non si tratta naturalmente di una banca cui possono accedere i comuni cittadini, ma che è riservata esclusivamente ai senatori ed al personale del Senato; non ci capacitavamo del fatto che un funzionario di quel livello potesse essere coinvolto in vicende del genere. Naturalmente iniziammo una serie di intercettazioni sulle utenze del Bianchini, il che aprì tutto un altro filone di indagini. Ottenemmo comunque dal Presidente del Senato l'autorizzazione alla

perquisizione degli uffici di Bianchini al Senato; da tale perquisizione e da quella della sua abitazione privata emersero due profili molto notevoli, che portavano verso banche svizzere sempre con riferimento ai dinari ed al traffico di opere d'arte, nonché a vicende connesse ai famosi titoli del debito tedesco.

Con l'accordo di altri magistrati che seguivano il caso, ascoltammo coloro che da più tempo avevano lanciato l'allarme sulla pericolosità di questa operazione; erano gli americani, ed un agente venne ad Asti e spiegò che da molto tempo avevano sottolineato la pericolosità di operazioni come quelle sulle *promissory notes* indonesiane, sui *peruvian gold bond*, sui *german gold bond*, sulle valute fuori corso (dinari libici e kuwaitiani). Esse evidentemente fanno da supporto a quella che gli americani chiamano «frode del secolo» perché si basa su una serie di garanzie finanziarie assolutamente fittizie rispetto alle quali banche occidentali, evidentemente colluse, rilasciano a loro volta primarie garanzie che però hanno la peculiarità di non essere vincolanti sul piano civile dell'obbligazione, e che vengono spese per finanziare gigantesche operazioni, soprattutto nel terzo mondo.

Non si sa, ma l'esperienza ha insegnato che molto spesso sono sottese o ad operazioni di servizio o a traffici di armi o di rifiuti.

Nel corso delle intercettazioni, la parte che riguarda Ilaria Alpi investe questi aspetti e diventa interessantissima quando si verifica l'arresto del presunto assassino della Alpi (sto chiudendo anche quella parte). Ho sempre avuto qualche perplessità sulle modalità con le quali all'improvviso è saltato fuori il nome di questo soggetto, però voglio evidenziare che Marocchino, da tutto quello che si sa, che sapevamo e che abbiamo saputo successivamente, è l'uomo italiano più informato dei fatti che accadono nel Corno d'Africa, da Gibuti a Nairobi; è l'unico che ha un'organizzazione economica e — mi si passi il termine — militare, tant'è che chiunque voglia andare in Somalia e rimanere vivo, segnatamente a Mogadiscio,

deve farsi proteggere da lui. Con questo intendo dire che era in grado di sapere come sono andate le cose. Ebbene, Marocchino, nelle intercettazioni che registrammo, diceva chiaramente che l'arresto del somalo era una «bufala» assurda, era una provocazione architettata e chiedeva che venissero in Somalia perché lui aveva le prove o comunque stava per averle. Nelle conversazioni, che noi abbiamo diviso per argomenti, vengono evidenziate queste palesi espressioni sulla totale inattendibilità della versione ufficiale.

Di fronte alle telefonate in cui si diceva espressamente che la persona arrestata non c'entrava assolutamente e alla notizia giornalistica dell'arresto di un uomo per un fatto di una gravità inaudita, rimanemmo a lungo in dubbio su che cosa fare, nel senso che non volevamo scoprire un'operazione ed una fonte che ci sembrava ottima sotto vari profili. Poi prevalse la seguente opinione: quest'uomo era stato arrestato; il suo arresto era stato convalidato; pendeva un ricorso al tribunale del riesame e noi avevamo la prova certa (nella sua materialità, non per come erano andate le cose) di una fonte autorevole sul posto che escludeva che quell'uomo fosse coinvolto e affermava che lo erano altri (faceva riferimenti all'autista della Alpi); allora io mandai al collega Ionta lo stralcio dell'intercettazione telefonica, omettendo il nome dell'interlocutore di Marocchino, ma evidenziando il nome di quest'ultimo, altrimenti non si sarebbe capito chi fossero gli interlocutori. Sapevo che erano atti ricevuti che andavano depositati. Si trattava di una fonte assai lucrosa di cui «omissavamo» il nome, ma lasciavamo la parte nella quale Marocchino esprimeva i suoi dubbi e indicava le sue ipotesi. Allora che quelle strade le percorressero da opposti punti di vista la difesa o il pubblico ministero! Così facemmo.

Purtroppo, dopo pochissimi giorni, ricevemmo il colpo che uccise la nostra indagine, perché sull'utenza che noi intercettavamo sentimmo quello che poi risultò essere il legale di Marocchino, Menicacci, che telefonava a Roghi dicendo che aveva letto degli atti che venivano dalla procura

di Asti, che lo riguardavano e che lui era a sua disposizione per difendere l'interlocutore.

A questo punto, al telefono continuarono a parlare sempre Roghi e Marocchino e purtroppo perdemmo il collegamento migliore che c'era, soprattutto perché operavamo in una situazione nella quale Marocchino parlava molto liberamente: si tratta di un uomo - per come ho imparato a conoscerlo - sanguigno, temperamentale, un uomo d'azione, l'uomo di cui si ha bisogno in certi posti (penso che si sia preso anche delle libertà che forse non gli erano consentite) e noi avevamo potuto intercettarlo, anche se non avevamo mai chiesto intercettazioni su di lui perché eravamo convinti che se le avessimo chieste avremmo avuto un interlocutore forse più guardingo. Il fatto, quindi, era gravissimo sotto questo profilo, tanto che non vi furono più grosse rivelazioni sulle vicende somale in generale (i traffici vari). Decidemmo quindi di fare una perquisizione conclusiva dell'operazione, che si svolse ai primi di luglio 1998, e trovammo molto materiale inerente a quella *tranche* che portava in svariate direzioni e che afferiva alla movimentazione dei titoli atipici, relativamente ai quali fu necessario operare uno stralcio, per dare un contenuto più gestibile all'indagine: la parte relativa all'utilizzo dei *german gold bond* per determinate operazioni nel nord Italia fu inviata alla DDA di Venezia, col sostituto della quale, dottor Pavone, avevamo contatti. Tutta la vicenda connessa con la movimentazione e con il riciclaggio (a nostro avviso) dei titoli kuwaitiani fu inviata per competenza alla procura di Pistoia in relazione alla zona di operatività del Roghi e del luogo in cui pensavamo potesse avere la sua base.

Come dicevo, dividemmo le intercettazioni per grandi argomenti: le vicende dei dinari, la cooperazione, i trasporti delle navi. Rispetto a questi ultimi non riuscimmo, nel periodo in cui monitorammo la situazione, ad intercettare navi in partenza con i carichi che ci aspettavamo: le intercettammo, nel senso che sapemmo cosa movimentavano, ma si trattava di

volgari truffe fiscali (in una parte dei *container* c'era un certo tipo di carico e la parte che poteva venire aperta per i controlli doganali conteneva altri materiali, sempre nel settore alimentare). Certamente si tratta delle modalità classiche della movimentazione per *container*, che abbiamo accertato anche in altre indagini su movimentazioni di rifiuti di plastica della raccolta differenziata tedesca che giungeva in Italia e che poi, attraverso vari passaggi, giaceva in Italia e veniva, a volte, spedita in Egitto, sempre tramite *container*, dal porto di La Spezia.

Tornando alla suddivisione di cui parlavo, vi sono poi i rapporti con i servizi e le telefonate riguardanti Ilaria Alpi, alle quali ho fatto riferimento: le più corpose sono quelle in cui Marocchino evidenzia che le cose non stanno come sono state rappresentate, almeno dal suo punto di vista.

Avrei dovuto già aver depositato gli atti, ma sono a buon punto e credo che entro 15 giorni sarò in grado di farlo.

**PRESIDENTE.** Come avrà utilmente inteso, il profilo che ci riguarda più da vicino è quello relativo al traffico di rifiuti. Ci interessa particolarmente disvelarlo non tanto individuando il responsabile di turno, quanto comprendendo il tutto per avere l'opportunità di una prospettiva diversa dal punto di vista normativo.

In questo senso la sua esperienza in questa e in altre attività di indagine che l'hanno vista come protagonista può essere utile a fornirci suggerimenti, indicazioni e prospettive anche sul fronte emendativo normativo.

**LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti.** A suo tempo ho fatto parte di un gruppo di studio presso il Ministero dell'ambiente che aveva formulato una proposta per la modifica dei reati in materia ambientale. Questo progetto, proveniente dall'allora ministro dell'ambiente Ronchi, si affiancava e per certi aspetti si giustapponeva ad un progetto che veniva dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul

traffico dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Scalia, e prevedeva una serie di situazioni che io avevo cercato di focalizzare in due direzioni. La prima, che poi ha avuto un parziale ma significativo recepimento nell'articolo 53-bis, come riformato, è condizione essenziale per poter lavorare e, rispetto alla situazione precedente, segna un progresso gigantesco dal punto di vista normativo rispetto alla possibilità di intervenire anticipando le mosse di soggetti che normalmente contano sulla velocità e sul fatto compiuto per celare quello che hanno attuato e che viene coperto fisicamente dalla terra o incenerito.

La seconda direzione è quella di enfatizzare significativamente il profilo della sanzione in materia di falso documentale, ad imitazione di altri ordinamenti, e segnatamente di quello degli Stati Uniti che considera il falso in questo tipo di documenti come un reato federale e lo persegue in modo severissimo (attentato contro la fede pubblica). Questi profili del progetto inerenti all'enfaticizzazione delle pene per quel che riguarda il falso documentale non sono stati recepiti. Però, stante la precedente situazione normativa disastrosa, che configurava questi traffici sostanzialmente come contravvenzioni e non consentiva nulla, si è cercato di « inventare » delle fattispecie che noi utilizzammo col vecchio sistema del passaggio attraverso i reati fiscali, perché ritenevamo che in tutte le situazioni nella quali si rappresenta falsamente che un rifiuto è stato trattato o inertizzato ma non lo è stato, si integra un reato di natura fiscale che, quando è singolo, configura una fattura falsa — che nella normativa di allora non consentiva l'intercettazione telefonica — ma quando è numeroso e di sistema permette di configurare l'associazione a delinquere, che consente l'intercettazione telefonica, la quale è essenziale a condizione che si sappia chi si ascolta e che chi ascolta sia esperto (gli esperti sono pochissimi). Se non altro sotto il profilo dell'intercettazione l'ostacolo è stato superato dall'articolo 53-bis, che consente di operare in presenza dei presupposti.

Si potrebbe fare di più dal punto di vista normativo per aumentare la repressione di carattere penale, magari concentrando l'attenzione sulla sanzione di determinati reati, quando ci si trova di fronte a documenti significativi. Non intendo riferirmi a tutte le incombenze burocratiche, ma documenti di particolare significato dovrebbero essere forse più tutelati penalisticamente.

Nell'ambito delle priorità che intravedo in questi fatti collocherei al primo posto, oggi che abbiamo almeno la testa di ponte rappresentata dall'articolo 53-bis, la scarsa professionalità di coloro che devono dirigere indagini di questo genere — metto me al primo posto —, avvalendosi della polizia giudiziaria, che, con riferimento alla materia ambientale, è più portata a colpire l'ultimo anello della catena, il rottamaio di turno. La scorsa settimana ad Asti, in base all'articolo 53-bis, abbiamo preso un rottamaio iperrecidivo: prima lo faceva « sportivamente »; oggi forse gli passerà la voglia, avendo conosciuto, seppure per pochi giorni, le patrie galere.

Però non mi pare questo il problema, almeno quando si tratta di movimentazioni di una certa importanza. Allora qual è il problema: quello della professionalità di coloro che operano e soprattutto quello di creare strutture operative (si badi bene, non parlo di coordinamenti di magistrati, che sono ancora più difficili). Quando presi parte con altri alla stesura della bozza di provvedimento in materia di reati ambientali, ci occupammo anche di una parte relativa all'operatività investigativa concreta e proponemmo la creazione di una struttura interforze. Però mi accorsi immediatamente che le strutture interforze, al di là delle chiacchiere di facciata, piacciono assai poco alle singole forze dell'ordine, perché c'è una gelosia di corpo molto forte e non c'è concretamente la volontà di operare in gruppo. Forse singolarmente vorrebbero farlo, perché sono tutti galantuomini, ma poi le amministrazioni sono ostiche rispetto a queste forme di collaborazione.

Comunque, ci deve essere una struttura investigativa interforze che accorpi le mi-

glieri forze di Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato e Corpo forestale, e sarebbe preferibile che a questo si aggiungesse un coordinamento dei magistrati, almeno di tanto in tanto. Sono, infatti, convinto che esistano patrimoni investigativi connessi con la lettura delle intercettazioni telefoniche.

Con riferimento a profili di criminalità albanese della quale abbiamo dovuto occuparci per tutt'altri motivi, abbiamo notato che, quando si tratta di gruppi estremamente mobili, spesso, nel caso delle piccole procure dei tribunali come quelli di Asti, Alba, Cuneo, sovrapponendo il patrimonio di informazioni relative ad investigazioni slegate tra loro — si tratta di documenti assolutamente transitabili per il tipo di reato — si ha la prova di un'infinità di reati gravissimi in più. Analogamente questo vale per i traffici di rifiuti, che rispondono a logiche molto più elitarie ma a linee operative che coinvolgono — non mi stanco di dirlo — poche decine di personaggi nel paese, che sono sempre quelli.

È questa la strada da percorrere. Costato invece che queste iniziative sono state possibili grazie al Corpo forestale dello Stato, una piccola, meritevole ed eroica struttura di Brescia che è stata premiata con lo scioglimento! Infatti, il comandante, dopo aver passato i suoi guai, è stato trasferito alla stazione di Lanza: io sono contento perché è più vicino ad Asti, ma non è questo il modo di avvicinarsi al problema!

Nonostante questi bravissimi uomini si muovessero con un enorme sacrificio personale degno della medaglia d'oro, sono stati ulteriormente penalizzati. Mi spiego: ad un certo punto qualcuno si è accorto che queste persone venivano troppo spesso ad Asti, per cui sono state poste delle limitazioni all'uscita dal territorio — aspetto che dal punto di vista normativo mi lascia perplesso trattandosi di deleghe personali — al punto da dover chiedere l'autorizzazione al coordinatore locale, al provinciale ed alla struttura regionale. Non solo, citati in dibattimento in qualità di testi e trasmessa dal PM la cedola di

citazione, per seguire la solita trafila burocratica percorsa in tutti i casi precedenti, si è giunti al giorno dell'udienza senza che costoro potessero essere presenti.

Naturalmente è insorto qualche problema con i giudici, tanto che ho mandato missive in cui minacciavo incriminazioni a vario titolo nei confronti di questi soggetti che, capito il messaggio, hanno finalmente firmato l'autorizzazione.

Il problema sta nell'approccio. Se uno non vuole sentire oppure se vuole sentire burocraticamente non c'è riforma normativa che tenga, sono le teste a dover cambiare, oltre alle norme naturalmente.

PRESIDENTE. Quando è avvenuto il colloquio Menicacci-Marocchino che dà conto della conoscenza da parte dell'avvocato dell'indagine astigiana? E ancora: le risulta che prima di questo colloquio vi sia stato il deposito degli atti da parte della procura di Roma?

LUCIANO TARDITI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti*. Non lo so; Menicacci non era né il patrono di parte civile, né il difensore del somalo detenuto, né credo conoscesse gli atti.

La telefonata si svolse alle ore 22,37 del 30 gennaio 1998.

PRESIDENTE. Le risulta che l'autista della signora Alpi sia stato assassinato nello scorso mese di settembre?

LUCIANO TARDITI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti*. L'ho sentito dire dai giornalisti che si occupano della vicenda, specificatamente da quelli di *Famiglia cristiana*.

PRESIDENTE. Se la notizia fosse vera, la riterrebbe significativa rispetto al ragionamento investigativo che seguiva?

LUCIANO TARDITI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti*. È un paese ridotto in uno stato tale che un assassinio può accadere. Nelle



intercettazioni telefoniche di Marocchino attraverso l'utenza del Roghi, si faceva riferimento ad un probabile assassinio dello stesso Marocchino. Il Roghi lo avvisava dicendogli « anche i tuoi amici del FAI ti vogliono far fuori, stai attento! » ed il Marocchino, in una comunicazione, dichiara di aver subito un attentato in cui due uomini della sua scorta sono stati uccisi. La Somalia è una realtà di una tale disintegrazione che una morte non mi stupisce affatto; non posso però metterla in connessione con un disegno criminoso che preveda l'eliminazione dei testimoni di quella vicenda.

Sono stupito — e vi sono riferimenti negli atti che deposito — dall'origine della notizia secondo cui questo soggetto sarebbe coinvolto nella vicenda e da coloro che, tramite uno strano passa parola, mettono l'ambasciatore Cassini in condizioni di svolgere una sua personale indagine e di giungere all'arresto di questa persona.

Mi conforta in questa convinzione la « credibilità » che attribuisco a Marocchino quando mi dice di considerare quella vicenda un artificio, esprimendosi in termini molto coloriti. Sono altresì perplesso di questi profili investigativi che, ripeto, sono estremamente difficili, ma osservo che il tutto avviene in un contesto come quello di Mogadiscio, in cui a voler collocare e storicizzare le vicende alla data del 20 marzo 1994 la città era ridotta in un tale stato di degrado che il cuore pulsante si riduceva a poche strutture nelle quali gli italiani svolgevano un ruolo assolutamente preminente, rilevante (posto che da centoventi anni la Somalia è la proiezione dell'Italia avendo questa contribuito alla creazione della sua classe dirigente e delle sue strutture di polizia e militari). Mi pare assolutamente incredibile che strutture delegate a sapere tutto di tutti, in funzione di prevenzione e in altre vesti, non abbiano saputo alcunché, tanto che le prime indagini serie con l'identificazione dei responsabili o di un responsabile arrivano dopo tre anni, dopo una battaglia meritoria e coraggiosa dei familiari della signora Alpi.

I Servizi a Mogadiscio hanno avuto colloqui e contatti con Faduma Aidid e, doverosamente ed istituzionalmente, con tutte le parti in lotta nel tentativo di favorire la pacificazione, ma è impensabile credere alle persone con le quali Marocchino era in strettissimi rapporti quando sostengono che lo stesso Marocchino consegnava gasolio o prestava un camion! Se ci sono coperture, segreti di Stato o quant'altro... ricordo che nell'ultimo numero di *Famiglia Cristiana* si evidenzia come nel fascicolo presso la procura di Roma relativo al traffico d'armi iscritto a carico di Marocchino dopo l'espulsione da parte americana il 28 settembre 1993, vi siano parecchi documenti segreti su richiesta dei Ministeri degli affari esteri e della difesa. Questi sono gli snodi di quella vicenda, rispetto alla quale Marocchino non può raccontarci certe cose, perché — lo ribadisco nuovamente —, era l'uomo più informato presente sul posto.

**PRESIDENTE.** Ha notizia di sviluppi significativi delle indagini della procura di La Spezia, ai fini della nostra indagine?

**LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti.** Ho fatto cenno ad atti inviati alla procura di Pistoia e alla DDA di Venezia. Con La Spezia non ho parlato perché non c'erano riferimenti.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il dottor Tarditi, i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

Sospendo brevemente la seduta al fine di svolgere l'ufficio di presidenza.

**La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.10.**

**Audizione di Gabriele Marra, professore associato di diritto penale dell'università di Urbino.**

**PRESIDENTE.** La Commissione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, intende acquisire dati ed elementi

conoscitivi sullo stato di attuazione della vigente normativa in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione del dottor Gabriele Marra, professore associato di diritto penale dell'università di Urbino, al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine alle diverse problematiche afferenti il riordino della normativa in materia di reati ambientali.

Nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità manifestata, do la parola al dottor Marra, riservando eventuali domande di colleghi della Commissione al termine del suo intervento.

**GABRIELE MARRA**, *Professore associato di diritto penale dell'università di Urbino*. Ringrazio la Commissione per l'onore fattomi di aver richiesto la mia presenza per trattare questi temi così significativi.

Il mio intervento vuole essere un tentativo di esplorare i profili che la normativa internazionale, ormai consolidatasi in materia di tutela penale dell'ambiente, offre al legislatore italiano per creare un sistema maggiormente rigoroso, dal punto di vista politico-criminale, capace di garantire maggiori risultati in termini di effettività.

Partirei ricordando che la decisione quadro approvata dall'Unione europea in materia di tutela penale dell'ambiente si inserisce all'interno di un contesto complessivo di strumenti internazionali. Oltre a questa, ricordo la Convenzione del Consiglio d'Europa, la decisione che istituisce il mandato di arresto europeo e consegna, la recentissima decisione quadro relativa al blocco dei beni e alcuni singoli strumenti internazionali che prevedono un obbligo, a carico degli Stati che sottoscrivono le convenzioni, di introdurre sanzioni penali nei confronti di particolari fenomeni, vale a dire la Convenzione di Basilea sul movimento transfrontaliero di rifiuti in cui gli Stati sono espressamente invitati ad introdurre una

norma penale che punisca il traffico illecito dei rifiuti. L'aspetto significativo che mi consentirà nel prosieguo di affrontare alcuni problemi è che questa Convenzione non si limita ad introdurre un obbligo di penalizzazione, ma disciplina nel dettaglio che cosa si intende per traffico illecito di rifiuti dettando gli elementi costitutivi del reato ed alcuni strumenti che, nell'ottica di una tutela dell'ambiente, potranno rivelarsi estremamente utili.

Nel momento in cui si porrà il problema di adeguare l'ordinamento italiano a quello comunitario sarà opportuno avere un quadro preciso di tutte le interconnessioni, di cui la principale è già manifestata nella decisione quadro nella quale al punto 10) del preambolo si stabilisce che « nella redazione di questa decisione quadro si è tenuto in conto la Convenzione elaborata insieme con il Consiglio d'Europa nel 1998 riguardante la tutela penale dell'ambiente ».

Questo articolo 10 a me pare estremamente significativo per quanto riguarda l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro, in quanto offre tutta una serie di strumenti, di agganci interpretativi per risolvere alcuni problemi che la stessa decisione quadro pone.

Fatta questa premessa, direi che l'aspetto più significativo che emerge dalla lettura della decisione quadro è che l'intenzione della Unione europea è quella di cambiare un po' il registro della tutela penale dell'ambiente rispetto a come lo conosciamo noi, all'interno del nostro ordinamento. Quindi, destinare maggiore attenzione ai fatti dotati di un concreto profilo di offensività e, invece, lasciare più in ombra quei reati che sono meramente formali e riguardano trasgressioni di obblighi meramente formali, reati di scopo e, in generale, reati che non possiedono un grosso profilo di offensività, sia dal punto di vista del danno o del pericolo che cagionano al bene tutelato, sia dal punto di vista della colpevolezza dell'autore dell'illecito. Mi sembra che questo sia un punto nodale, perché determina un notevole cambia-

mento anche nella strategia politico-criminale per affrontare il problema degli illeciti ambientali: reati strutturati su un pericolo e reati strutturati sull'evento di danno.

L'aspetto che mi preme sottolineare è il seguente. Quando la Convenzione stabilisce, ad esempio, che si debbano punire determinati comportamenti qualora provochino o possano provocare il deterioramento durevole e sostanziale dei singoli beni ambiente (quindi aria, acqua, e via dicendo), introduce, da una parte, un reato di danno («provochino») e, dall'altra, un reato di pericolo («possano provocare»). Il problema, nel momento in cui l'ordinamento interno si atterrà a queste disposizioni, sarà quello di leggere questa «possano provocare», in quanto esso si presta, almeno letteralmente, a letture divergenti. Si può prestare ad una lettura in termini di reato di pericolo, si può prestare ad una lettura in termini di reato di pericolo astratto; se quest'ultima fosse la lettura ritenuta preferibile, sicuramente la particolare novità della decisione quadro verrebbe un poco compromessa.

A mio avviso, vi sono due aspetti che possono essere sottolineati per dire che l'attenzione della Unione europea riguarda forme di illecito che attengono più al pericolo concreto, quindi richiedono l'accertamento in concreto delle possibilità di arrecare un danno all'ambiente, piuttosto che al pericolo astratto. Infatti, proprio facendo forza su quel numero 10 del preambolo della decisione quadro, che rimanda alla Convenzione del Consiglio, e quindi se si verifica sia nel suo complesso l'articolazione di questa Convenzione, sia le singole descrizioni delle fattispecie (mi riferisco in modo particolare all'articolo 2), si nota che c'è una netta distinzione tra fatti che devono essere puniti perché provocano effettivamente un danno particolarmente rilevante all'ambiente e tutta una piccola galassia di altri fatti che, per ragioni diverse, comunque meritano attenzione da parte del legislatore ordinario. Questi sono fatti che anche la decisione quadro riprende; ad esempio, mi viene in

mente, e leggo alla lettera g), «il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono»: questa fattispecie, per tutta una serie di ragioni su cui non intendo soffermarmi, punisce una condotta che è astrattamente pericolosa e, nonostante questo, è comunque prevista nel catalogo della decisione quadro, anche se in modo molto distinto rispetto alle lettere a), b), c), e d), che, invece, costituiscono il nucleo centrale della stessa decisione quadro.

Allo stesso modo, questa incriminazione la ritroviamo nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa, in cui pure è presente la netta distinzione tra fatti che meritano l'interesse del legislatore penale, perché astrattamente, presuntivamente pericolosi, e fatti che, invece, meritano attenzione da parte del legislatore penale perché sono forme molto prossime alla aggressione effettiva del bene giuridico ambiente. È ovvio che, come tutti sapete, nell'ambito della gestione dei fatti aggressivi dell'ambiente non ci possiamo accontentare dei reati di danno, altrimenti, come si suole dire, interverremmo quando il danno è già stato compiuto ed è irreparabile. Infatti, per realizzare un danno nei confronti dell'aria, del suolo e via dicendo ci vuole una aggressione talmente forte che quando ce ne accorgiamo quel bene è assolutamente ed irreparabilmente compromesso. Quindi, noi dobbiamo, per così dire, arretrare la soglia di tutela ed attestarci su un profilo di pericolo: questa decisione quadro attesta tale soglia di pericolo — secondo la lettura che ritengo di poterne dare — proprio sul reato di pericolo concreto.

Cosa significa, in modo particolare? Che la struttura del reato come reato di pericolo concreto, quindi qualcosa che va — lo ripeto ancora una volta — molto vicino alla lesione effettiva del bene giuridico, è una fattispecie che, necessariamente, richiede un trattamento sanzionatorio adeguato alla gravità del fatto. Quindi, sarà necessario prevedere degli ambiti edittali che non siano quelli che siamo oggi abituati a conoscere: il mo-

dello, come voi benissimo mi insegnate, è il modello contravvenzionale, con pene che stanno tutte al di sotto dei tre anni; questi reati necessariamente richiedono, invece, un profilo sanzionatorio molto più forte, come, d'altra parte, questa Commissione ha già avuto modo non soltanto di percepire, ma anche di realizzare attraverso l'introduzione dell'articolo 53-bis nel corpo del decreto Ronchi. Ci si è, infatti, accorti che in presenza di alcune forme particolari di criminalità ambientale è bene abbandonare l'alveo della tradizione, quindi l'alveo del reato contravvenzionale, per arrivare ad un delitto con un corposo trattamento sanzionatorio.

La previsione di un trattamento sanzionatorio significativo non deriva, però, soltanto dalla necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio stesso al disvalore del fatto, perché costruire spazi editali sufficientemente rigorosi consente anche di mettere in relazione questa decisione quadro con alcuni degli strumenti che abbiamo ricordato in precedenza, in modo particolare il mandato di arresto europeo e la più recente decisione quadro sul blocco dei beni e il sequestro probatorio. Perché? Perché, come voi ben sapete, questi strumenti internazionali prevedono l'applicabilità per una certa categoria di reati contenuti in una lunga elencazione in entrambi gli strumenti, tra i quali spicca anche quello della criminalità ambientale.

La possibilità di applicare questi strumenti alla criminalità ambientale, indipendentemente dalla doppia incriminazione del fatto, dipende, però, dal *quantum* sanzionatorio previsto; cioè, devono essere pene superiori ai tre anni. Ora, da una velocissimo quadro di insieme che ho fatto con riferimento alla criminalità ambientale, mi sembra che siano soltanto due le fattispecie che superano i tre anni di reclusione: il traffico illecito di rifiuti, così come definito, o, meglio, la gestione di una attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, e la disciplina della discarica abusiva, contenuta sempre nel medesimo decreto Ronchi. Quindi, costruire reati di

pericolo concreto consente di creare fattispecie con soglie editali particolarmente rilevanti e consente di rendere applicabili anche in questo contesto provvedimenti molto importanti, quali sono il mandato di arresto europeo e il blocco dei beni.

L'altro profilo che mi sembra di poter portare alla vostra attenzione è che se adottassimo una chiave di lettura di questo genere saremmo costretti a dire che nostro riferimento non saranno più le contravvenzioni ma i delitti. Questo per due brevissime ragioni, che illustro. Perché l'articolo 2 della decisione quadro parla in modo particolare di reati intenzionali, cioè reati che trovano la loro giustificazione non soltanto nei profili di offensività del fatto, ma anche nei profili di colpevolezza dell'autore e, quindi, soltanto in relazione ad aggressioni dirette (cioè che il soggetto si sia rappresentato ed abbia voluto) rispetto al bene ambiente. La costruzione del reato in questi termini — quindi un delitto piuttosto che una contravvenzione — dall'altra parte consente, sempre nell'ottica di leggere in parallelo questa disciplina con la disciplina, ad esempio, del mandato di arresto europeo, di avere a disposizione termini di prescrizione più ampi, il che consentirà, specie in relazione ai fatti in cui sono coinvolte, in qualche modo, forme organizzate di criminalità, di avere più spazio per arrivare ad un effettivo, reale e completo accertamento delle responsabilità.

A questo punto, vorrei brevissimamente soffermare la mia attenzione sul significato da attribuire al riferimento ai reati intenzionali, perché nel nostro sistema — sempre da una veloce ricognizione del sistema, in modo particolare codicistico — noi abbiamo dei reati che sono puniti intenzionalmente: penso, primo fra tutti, all'abuso d'ufficio. Quell'« intenzionalmente » ha l'effetto di escludere gran parte delle forme dell'elemento soggettivo, quindi il dolo diretto, il dolo eventuale, restringendo l'area di applicazione al dolo intenzionale, quando, cioè, l'evento sia effettivamente la molla che ha mosso l'autore del reato, il quale aveva come scopo quello di conseguire proprio quel deter-

minato evento. A me pare, però, che al di là della discutibilità di una soluzione così estrema in questo settore, non sia questa la lettura più appropriata, perché quando l'articolo 2 parla di reato intenzionale penso che voglia semplicemente fare riferimento ai reati dolosi e non già ai reati che prevedano come rilevante soltanto il dolo intenzionale. Traggo questa mia lettura in modo particolare dall'esame di un documento redatto dalla *law commission* inglese nel 1992 e nel quale si dà la definizione di reato intenzionale: reato intenzionale è proprio quello in cui il soggetto si propone di causare quel determinato evento (quindi il dolo intenzionale propriamente detto) e, comunque, reato intenzionale è anche quello che si realizza in tutti i casi in cui, pur essendo altro lo scopo principale, si rappresenta la possibilità che agendo in quel determinato contesto si provocherà comunque quell'evento.

Credo, quindi, che il riferimento ai reati intenzionali sia un riferimento dovuto ad una difficoltà di comunicazione tra sistemi giuridici che devono coesistere all'interno della Comunità europea. Quel « reati intenzionali » è una forma che sta per « reato doloso » nei sistemi di *common law*, in particolare nell'ordinamento inglese, ma che noi dobbiamo intendere in modo diverso, cioè semplicemente come « reati dolosi ».

Sempre mantenendomi su questo problema — forma delittuosa del reato e profili soggettivi — ricordo che l'articolo 3 prevede che debbano essere puniti anche i fatti commessi a causa di negligenza o, quanto meno, per negligenza grave. Quindi, noi avremo dei reati che sono puniti a titolo di dolo sulla base dell'articolo 2, ma puniti anche a titolo di colpa sulla base dell'articolo 3. Se, però, è vero che la meritevolezza di pena di questi comportamenti non è connessa soltanto alla tipologia del danno che provocano, ma anche ai profili di colpevolezza per il fatto, dovremo metterci nell'ottica di creare delle comminatorie edittali che tengano conto della differenza dell'evento soggettivo: quindi comminatorie edittali gravi

per i casi dolosi e comminatorie meno gravi per i fatti colposi, che, pur rientrando nell'ambito di applicazione della decisione quadro, meritano un trattamento sanzionatorio inferiore. Anche qui mi permetto di ricordare che una soluzione di questo genere non sarebbe una soluzione che ci inventiamo dall'oggi al domani, essendo una soluzione che l'ordinamento tedesco nel codice penale, in particolare nella sezione dedicata alla tutela penale dell'ambiente, già sperimenta almeno dal 1980; quindi è un modello consolidato, che ha un riferimento comparatistico significativo.

Altro aspetto che credo possa essere di un qualche interesse è quello legato alla lettura dell'articolo 5 in materia di sanzioni. Tale articolo 5 stabilisce che « i singoli paesi membri debbono adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive »: questo ci ricorda che l'intervento della Comunità europea non mira tanto ad armonizzare su singole questioni di dettaglio tutte le legislazioni, quanto ad armonizzare le legislazioni con un unico obiettivo, quello di rendere una risposta sanzionatoria nei confronti di fatti aggressivi dell'ambiente che risponda ai requisiti di efficacia, adeguatezza e severità. Questo, in qualche modo, viene da un canone ormai consolidato: all'Unione europea non interessa la soluzione di dettaglio; interessa la soluzione finale, cioè una soluzione che può essere valutata come conforme, in senso di adeguatezza, di effettività e di dissuasività, rispetto all'obiettivo che la decisione quadro pone.

Come può essere sfruttato questo riferimento? Chiaramente, è un riferimento alle sanzioni; ma è anche un riferimento che possiamo leggere al sistema nel suo complesso, basta che ci ricordiamo alcune famosissime sentenze della Corte europea di giustizia proprio in materia di sindacato delle scelte sanzionatorie (penso al caso del mais greco ed alla successivo richiamo alla Grecia per non aver adottato una disciplina conforme a questo principio di effettività, di efficacia e via dicendo); determina, quindi, la possibilità per l'Unione

europea di controllare anche il sistema nel suo complesso. Ciò vuol dire, nella mia modestissima lettura, che sebbene la decisione quadro si occupi solo ed esclusivamente dei singoli reati, delle singole fattispecie, non è detto che noi dobbiamo ignorare problemi più generali, che possono contribuire a realizzare una tutela efficace, effettiva e dissuasiva in materia di criminalità ambientale.

La cosa cui pensavo era questa. La struttura di questi reati si incentra, da una parte, sulla realizzazione di un evento di pericolo concreto, ma questo disvalore del fatto è mediato anche da un riferimento alla illiceità della condotta che l'ha provocato, in quanto — cito l'articolo 2, lettera *b*) — « lo scarico, l'emissione e l'immissione dei quantitativi di sostanze che provochino o possano provocare » diventa penalmente rilevante solo se illecito. La stessa decisione quadro stabilisce che per illecita si deve intendere ogni condotta che violi una legge, un regolamento amministrativo o una decisione adottata da una autorità competente, intesi alla protezione dell'ambiente. Cioè, in buona sostanza, quello che emerge dalla lettura di questa decisione quadro è che noi ci ritroviamo, per tutta una serie di ragioni, ancora in mano un modello non puro di tutela penale dell'ambiente, quindi che prescinde totalmente dalla mediazione del controllo della pubblica amministrazione: questo controllo della pubblica amministrazione viene mantenuto ed ha un ruolo fondamentale nella punibilità del singolo fatto.

Solo che l'esperienza insegna che in moltissimi casi ci si trova di fronte a situazioni in cui il soggetto può vantare la titolarità di un titolo abilitativo da parte della pubblica amministrazione (autorizzazione), ma quella autorizzazione è illecita, è ottenuta mediante, ad esempio, presentazione di una documentazione falsa, mediante una attività corruttiva nei confronti del pubblico ufficiale che è tenuto a controllare la domanda presentata dall'interessato. La risposta che il nostro ordinamento dà è affidata all'attività in-

terpretativa, perché norme che equiparino l'assenza dell'autorizzazione a casi in cui l'autorizzazione c'è ma è illecita non ce ne sono, tranne una, che poi esamineremo brevemente.

La possibilità di introdurre una clausola di equiparazione che detti le condizioni in presenza delle quali è possibile equiparare l'assenza di autorizzazione ad una autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti mi sembra di fondamentale importanza per costruire un apparato sanzionatorio che risponda ai caratteri di cui dicevamo in precedenza. Soltanto attraverso una norma di questo genere si può garantire l'effettività della tutela, senza nascondersi dietro le apparenze ma guardando la realtà delle cose, e contemporaneamente mantenersi fedeli al principio di legalità secondo il quale la fattispecie deve essere interpretata in modo stretto. In quest'ultima si prevede che il comportamento delittuoso dipende dall'assenza di autorizzazione, e non sono mai riuscito a convincermi che a questo possa essere equiparato il comportamento di chi agisce sulla base di un'autorizzazione illecita o illegittima.

Credo si tratti di un punto molto importante su cui riflettere. Ho provato a farlo, arrivando ad una conclusione sicuramente provvisoria e meritevole delle più ampie censure, ma che tuttavia mi pare abbia il pregio di mettere insieme la legalità dell'incriminazione, l'effettività della tutela e la tassatività dell'incriminazione stessa. Penso che questa clausola di equiparazione, una volta che si cominciasse a riflettere sull'opportunità di introdurre una siffatta disposizione, dovrebbe essere ancorata soltanto alle ipotesi di autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti — e quindi in modo particolare mediante corruzione — oppure mediante la presentazione di documentazione falsa ideologicamente o materialmente.

È vero che ciò escluderebbe gran parte delle situazioni che sono state oggetto di una serie di interventi della Corte di cassazione anche a Sezioni unite (mi riferisco in particolare alla questione

delle autorizzazioni illegittime dal punto di vista amministrativo), ma mi sembra che sia questa l'unica soluzione che metta d'accordo tutte le esigenze di cui dicevo in precedenza: la legalità dell'incriminazione, perché agisce alla luce del sole e dice quando sia possibile equiparare; l'effettività della tutela, proprio perché non si arresta davanti alla forma ma guarda alla sostanza; soprattutto, detta in modo chiaro un riferimento alle condotte in presenza delle quali sia possibile ritenere sussistente questa equiparazione.

Anche a questo proposito il riferimento è comparatistico e riguarda il codice penale tedesco, che conosce una clausola di questo genere, nella quale si introduce però la minaccia, la collusione o la corruzione tra privato e pubblico ufficiale. Sulla scorta dell'elaborazione scientifica di questa disposizione mi sembra che siano condivisibili il riferimento alla minaccia e alla corruzione, mentre quello alla collusione rischia di essere ingestibile perché copre una gamma amplissima di comportamenti e quindi la sua applicazione si scontrerebbe con le esigenze di legalità proprie della materia penale.

In connessione con questo profilo sottolineo che se non si volesse introdurre una clausola di equiparazione di questo genere si potrebbe pensare di intervenire nei confronti della responsabilità del pubblico ufficiale in qualche modo colluso o connivente con chi realizza una di queste attività, introducendo una norma ispirata al modello dell'omissione di atti di ufficio o che punisca una sorta di agevolazione colposa del pubblico ufficiale nei confronti dell'autore del reato. Quale che sia la soluzione preferibile, entrambe possono essere lette nell'ottica di tutela effettiva, efficace e dissuasiva di cui parla la direttiva.

Accenno ad un altro aspetto sistematico che a mio avviso ha grande importanza. Se è vero che le fattispecie di reato di cui stiamo parlando sono incentrate sul pericolo concreto, dobbiamo domandarci cosa fare di tutte quelle fattispecie che costituiscono attualmente l'idealtipo del diritto

penale dell'ambiente, vale a dire fattispecie di scopo, meramente formali, bagatellari. Se restringiamo la nostra ottica al reato di pericolo concreto dovremmo conseguentemente dire che questa galassia composta, complessa, stratificata e abbastanza poco comprensibile (ne ho la riprova nei corsi di diritto penale dell'ambiente, in cui tutti rimangono con gli occhi sgranati) risulta tuttavia, nell'ottica politico-criminale di tutela effettiva dell'ambiente, estremamente importante in quanto tutela fatti prodromici che possono sfociare nella realizzazione di atti particolarmente gravi. Mi sono quindi chiesto che cosa si possa fare per questa galassia.

Credo si possa pensare ad una sorta di doppio binario: da una parte reati di corposa offensività, dall'altra questa galassia in cui l'offensività è molto più sfumata ed artificiale, senza però depenalizzare questi fatti perché temo — in considerazione della difficoltà spesso incontrata dalla pubblica amministrazione nel controllare queste situazioni in via amministrativa — che esse rischino di finire nel dimenticatoio. Invece esse rivestono nella strategia complessiva un ruolo importante, ed il legislatore dovrebbe in qualche modo farsene carico creando il duplice binario di cui parlavo prima: da un lato reati di corposa offensività, dall'altro illeciti formali, di scopo, reati di pericolo astratto, forse anche di pericolo presunto, che diano vita a meccanismi che incidano sulla punibilità di questi fatti in presenza di condotte positive di riparazione della situazione illecita venutasi precedentemente a creare.

In concreto, questo consentirebbe di degradare la fattispecie sul piano amministrativo quando l'autore del reato abbia dimostrato di realizzare la condotta prescritta, ad esempio bonificando un'area, presentando la documentazione completa, dichiarando esattamente come stiano le cose. Secondo me però c'è un limite molto significativo: non potrebbe trattarsi di una sorta di degradazione « secca » (hai commesso questo fatto, ma se presenti la documentazione non ti punisco), sulla falsariga della causa di estinzione

del reato in materia di contravvenzioni relative alla sicurezza del lavoro (ti ho trovato inadempiente, ma se adempi alla prescrizione paghi una piccola somma di denaro e la punibilità è esclusa). Proprio nell'ottica di una tutela effettiva, l'applicazione di questi meccanismi di degradazione dell'illecito dovrebbe inserirsi nel contesto della colpevolezza per il fatto. A mio parere non è vero che possa beneficiare di una qualche causa di esclusione della punibilità colui che sistematicamente gestisce la sua impresa presentando documentazione falsa, non adeguandosi alle prescrizioni dell'ordinamento amministrativo in relazione alla gestione dell'ambiente e così via. Quando la colpevolezza è forte e pregnante questi meccanismi non potrebbero trovare applicazione.

Mi sembra che in questo modo verrebbe soddisfatta l'esigenza di non inflazionare il sistema di tutela penale dell'ambiente nonché quella di non sguarnire le possibilità di intervento in presenza di fatti che rimangono gravi. D'altra parte, ciò sarebbe conforme a quanto dicevo in precedenza: se i reati della decisione quadro sono tali per cui la punibilità dipende dal concorso di un profilo di disvalore dell'evento e di colpevolezza, anche in questo caso il meccanismo premiale funziona se vengono a mancare sia il disvalore dell'azione sia quello della colpevolezza. Se quest'ultimo continua a restare perché il grado di colpevolezza è particolarmente rilevante, non ci sarebbe ragione per beneficiare il soggetto di una causa di esclusione della punibilità.

Una soluzione di questo genere si allineerebbe a quanto avviene in Germania ed in Austria. In Germania esiste una disposizione del codice di procedura penale, il paragrafo 153, in cui si prevede che in alcuni casi il pubblico ministero possa rinunciare all'azione penale imponendo delle prescrizioni, sempre che a ciò non osti il grado di colpevolezza. Anche in questo caso avremmo una soluzione che

non ci siamo inventati ma che risponde ad un quadro comparato particolarmente significativo.

Un altro aspetto su cui la decisione quadro ci impone di riflettere è quello della responsabilità delle persone giuridiche, una novità di grande significato contenuta negli articoli 6, 7 ed in parte nell'articolo 8, relativo ai criteri di applicazione della legge penale nello spazio. Sotto questo aspetto possiamo vantarci di essere all'avanguardia: abbiamo un *corpus* unitario, il decreto legislativo n. 231 del 2001, in cui è dettata la disciplina sostanziale, processuale e sanzionatoria della responsabilità degli enti. Vi è però una particolarità. Se introduciamo la responsabilità delle persone giuridiche nell'ambito della tutela penale dell'ambiente sarebbe forse opportuno ripensare al sistema sanzionatorio, perché quello contenuto nel decreto legislativo ricordato è pensato per tipologie di fatti criminali diversi da quelli di cui stiamo parlando.

Quanto all'apparato sanzionatorio, l'articolo 5 cui ho accennato è molto scarno nell'individuare quali misure i legislatori nazionali dovranno adottare per adeguarsi alle prescrizioni comunitarie. Tuttavia a questo riguardo sovrviene ancora una volta il riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa, in cui invece l'apparato sanzionatorio è trattato in modo adeguato e soprattutto puntuale sotto due profili, quello della confisca e quello della bonifica dei siti eventualmente contaminati. Quella ambientale è una criminalità di impresa, che possiamo definire «del profitto», per cui l'introduzione di strumenti che aggrediscano il profitto illecito derivante da politiche di impresa ugualmente illecite per quanto riguarda la tutela penale dell'ambiente richiede un intervento anche da questo punto di vista, volto ad introdurre — così stabilisce l'articolo 7 — misure di confisca anche per equivalente del profitto tratto dal singolo o dalla persona giuridica a seguito della commissione di fatti contro l'ambiente.

L'altro aspetto sanzionatorio a mio avviso molto importante, che necessaria-



mente comporterà una riflessione sul ruolo della bonifica nella tutela dell'ambiente, è proprio quello di cui all'articolo 8 della convenzione, in cui si disciplina la bonifica come sanzione a se stante per fatti aggressivi dell'ambiente.

Spero di aver dato un minimo contributo al vostro lavoro e vi ringrazio per l'attenzione.

**PRESIDENTE.** Professore, il suo è stato ben più che un minimo contributo: era esattamente quanto ci aspettavamo, vale a dire una approfondita valutazione che fosse anche un supporto per nostre ulteriori valutazioni. In questo senso la ringraziamo non solo per la disponibilità

manifestata, ma anche per il contributo di straordinaria qualità che ci ha offerto e che speriamo ci consentirà di meglio comprendere la difficile fenomenologia.

Ringrazio lei ed i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la stampa  
il 12 dicembre 2003.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO